

# Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

**Modifica del 29 ottobre 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:

*Art. 3 lett. e*

Nella presente ordinanza si intende per:

- e. *selvaggina d'allevamento*: la selvaggina detenuta in cattività all'interno di recinti, inclusi i camelidi (*Camelidae*) e la selvaggina d'allevamento biungulata dell'ordine degli artiodattili (*Artiodactyla*);

*Art. 8 cpv. 5*

*Abrogato*

*Art. 11 cpv. 3*

<sup>3</sup> La selvaggina d'allevamento può essere uccisa e dissanguata all'aperto, ma successivamente deve essere trasportata in un macello autorizzato. L'eviscerazione all'aperto è consentita solo sotto la vigilanza di un veterinario.

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> Lo stordimento, il dissanguamento, lo scuoiamento e l'eviscerazione degli animali devono essere eseguiti in modo da evitare qualsiasi contaminazione della carcassa e dei prodotti della macellazione.

*Art. 27 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Prima della macellazione il veterinario ufficiale controlla:

- a. il bestiame da macello;
- b. i volatili da cortile;
- c. i conigli domestici;

<sup>1</sup> RS 817.190

- d. i ratiti;
- e. la selvaggina d'allevamento.

<sup>2</sup> Nel caso di macellazioni occasionali di volatili da cortile, conigli domestici e ratiti, il controllo degli animali da macello è effettuato soltanto per campionatura.

*Art. 28 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per i suini, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d'allevamento il controllo degli animali da macello può essere eseguito nell'effettivo di provenienza.

*Art. 29 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Il bestiame da macello e la selvaggina d'allevamento devono essere sottoposti sistematicamente al controllo delle carni subito dopo la macellazione.

<sup>3</sup> La selvaggina diversa dalla selvaggina d'allevamento deve essere sottoposta sistematicamente al controllo delle carni nelle grandi aziende; i controlli avvengono per campionatura nelle aziende con un'esigua capacità produttiva e nel caso di macellazioni occasionali.

*Art. 54 cpv. 2 lett. c*

*Abrogata*

*Art. 63 cpv. 2, frase introduttiva, lett. a, b e i nonché 3<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Per il controllo nel macello l'emolumento per ogni animale da macello ammonta a:

	Franchi minimo	Franchi massimo
a. Animali della specie bovina di almeno sei settimane	7.50	12.—
b. Animali della specie bovina di età inferiore a sei settimane	3.—	8.—
i. Selvaggina d'allevamento	0.75	8.—

<sup>3bis</sup> Per il controllo degli animali da macello nell'effettivo di provenienza i Cantoni possono fissare un emolumento di base di 30 franchi al massimo e per ogni animale da macello un emolumento che non superi la tassa minima di cui al capoverso 2.

II

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>2</sup> concernente la produzione primaria è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 3*

*Abrogato*

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

29 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>2</sup> RS 916.020

